

Rapporto di minoranza

numero

data

Dipartimento

17 novembre 2011

GRAN CONSIGLIO

Concerne

**della Commissione speciale Costituzione e diritti politici
sull'iniziativa parlamentare 14 marzo 2011 presentata nella forma
elaborata da Nenad Stojanovic e cofirmatari per il Gruppo PS per la mo-
difica dell'art. 58 cpv. 1 della Legge sul Gran Consiglio e sui rapporti
con il Consiglio di Stato (Pubblicazione dei redditi dei deputati al Gran
Consiglio)**

1. L'INIZIATIVA

L'iniziativa parlamentare, presentata da deputato Nenad Stojanovic con altri 7 cofirmatari, chiede che ogni eletto al Gran Consiglio comunichi alla Segreteria del Parlamento tutti i redditi derivanti dalle relazioni d'interesse figuranti nel relativo registro. Questi dati saranno pubblicati sul sito web del parlamento.

Si tratta quindi di completare l'art. 58 cpv. 1 della Legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato che attualmente recita:

Art. 58

¹Assumendo la carica ogni deputato informa per iscritto la segreteria:

- a) della sua attività professionale;*
- b) della sua attività in organi di direzione e di sorveglianza di persone giuridiche, di diritto pubblico e privato;*
- c) delle sue funzioni permanenti di direzione e consulenza per gruppi d'interesse;*
- d) della sua partecipazione a altri organi istituzionali.*

²Le modificazioni devono essere indicate all'inizio di ogni anno civile.

³È fatto salvo il segreto professionale.

⁴La segreteria tiene un registro pubblico delle indicazioni fornite dai deputati.

con una nuova lettera:

- e) dei suoi redditi annui derivanti dalle attività di cui sopra.**

2. CONSIDERAZIONI A SOSTEGNO DELL'INIZIATIVA

Chi si candida deve a un'elezione a livello cantonale, cerca generalmente di ottenere la massima visibilità presso l'elettorato onde favorire la propria elezione. Ciò implica però anche l'accettazione del fatto che i propri dati personali, come le relazioni d'interesse o eventuali precedenti penali, siano resi accessibili al pubblico.

Partendo da questo presupposto, l'iniziativa chiede semplicemente di migliorare la trasparenza relativa ai deputati al Gran Consiglio, permettendo al cittadino-elettore di conoscere anche i redditi degli eletti cantonali derivanti dalle rispettive relazioni d'interesse.

Non si tratterebbe di una rivoluzione, per una democrazia, siccome questa è la prassi consolidata in tanti paesi democratici (per esempio in Italia) ed è stata oggetto di discussione anche presso l'Assemblea federale svizzera.

Alcuni decenni or sono le cancellerie comunali mettevano a disposizione della cittadinanza i dati concernenti l'ammontare di reddito e sostanza di ogni singolo contribuente. Era una prassi che raccoglieva parecchia simpatia presso la popolazione, anche se probabilmente osteggiata da esponenti dei ceti più abbienti. Da noi questa possibilità è stata abolita, ma è ancora prevista in alcuni cantoni per cui si può ritenere che non sia in contraddizione con le disposizioni legali che tutelano la sfera privata.

La maggior trasparenza richiesta con l'iniziativa non lede il diritto alla riservatezza dei dati personali garantiti al singolo cittadino. Il politico da questo punto di vista deve accettare, sempre con le dovute limitazioni, una maggiore esposizione dei suoi dati personali, in quanto l'essere detentore di una carica politica comporta anche una responsabilità di fronte ai cittadini elettori

Del resto già oggi i deputati al Gran Consiglio devono comunicare le loro relazioni d'interesse e già oggi i candidati devono produrre l'estratto del casellario giudiziale senza che ciò impedisca la loro eventuale elezione.

La pubblicazione, accanto all'elenco delle attività remunerate, anche del loro reddito, costituirebbe a nostro avviso un opportuno completamento dei doveri del deputato nei confronti di chi l'ha eletto e un progresso verso una maggiore trasparenza. In sostanza si tratta, per un politico, di anteporre l'interesse pubblico rispetto alla tutela della sfera privata.

Sentito in Commissione il primo firmatario dell'iniziativa ha espresso la propria disponibilità a limitare la pubblicazione solo ai proventi dalla partecipazione a CdA, in quanto ciò costituirebbe un primo passo.

La minoranza della Commissione, preso atto di questa possibilità, ritiene pertanto che dalla pubblicazione si possano escludere i redditi dell'attività professionale. In tal modo l'aggiunta all'art. 58 cpv. 1 sarebbe del seguente tenore:

e) dei suoi redditi annui derivanti dalle attività di cui alle lettere b), c), d).

3. CONCLUSIONE

La minoranza della Commissione speciale Costituzione e diritti politici propone al Gran Consiglio di accogliere l'iniziativa parlamentare 14 marzo 2011 presentata nella forma elaborata da Nenad Stojanovic e cofirmatari per il Gruppo PS per la modifica dell'art. 58 cpv. 1 della Legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato (Pubblicazione dei redditi dei deputati al Gran Consiglio) con la formulazione seguente:

Art. 58

¹Assumendo la carica ogni deputato informa per iscritto la segreteria:

- a) della sua attività professionale;
 - b) della sua attività in organi di direzione e di sorveglianza di persone giuridiche, di diritto pubblico e privato;
 - c) delle sue funzioni permanenti di direzione e consulenza per gruppi d'interesse;
 - d) della sua partecipazione a altri organi istituzionali.
- e) dei suoi redditi annui derivanti dalle attività di cui alle lettere b), c), d).**

²Le modificazioni devono essere indicate all'inizio di ogni anno civile.

³È fatto salvo il segreto professionale.

⁴La segreteria tiene un registro pubblico delle indicazioni fornite dai deputati.

Per la minoranza della Commissione speciale Costituzione e diritti politici:

Francesco Cavalli, relatore

Disegno di

LEGGE

sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato del 17 dicembre 2002; modifica

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

- vista l'iniziativa parlamentare 14 marzo 2011 presentata nella forma elaborata da Nenad Stojanovic e cofirmatari per il Gruppo PS;
- visto il rapporto di minoranza 17 novembre 2011 della Commissione speciale Costituzione e diritti politici,

d e c r e t a :

I.

La legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato del 17 dicembre 2002 è modificata come segue:

Art. 58

¹Assumendo la carica ogni deputato informa per iscritto la segreteria:

- a) della sua attività professionale;
- b) della sua attività in organi di direzione e di sorveglianza di persone giuridiche, di diritto pubblico e privato;
- c) delle sue funzioni permanenti di direzione e consulenza per gruppi d'interesse;
- d) della sua partecipazione a altri organi istituzionali.
- e) dei suoi redditi annui derivanti dalle attività di cui alle lettere b), c), d).

²Le modificazioni devono essere indicate all'inizio di ogni anno civile.

³È fatto salvo il segreto professionale.

⁴La segreteria tiene un registro pubblico delle indicazioni fornite dai deputati.

II.

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.